

626**LEGGE**

del 18 marzo 2004

**modifiche della legge – Codice penale, Codice di procedura penale e
Codice delle contravvenzioni**

Art. 1. Alla legge del 6 giugno 1997 – Codice penale (G.U. N. 88, pos. 553 con succ. mod. ¹⁾) sono apportate le seguenti modifiche:

1) L'art. 112 è sostituito dal seguente:

“Art. 112. Indipendentemente dalle norme vigenti nel luogo della commissione del reato, la legge penale polacca è applicata nei confronti del cittadino polacco e dello straniero nei seguenti casi:

- 1) delitti contro la sicurezza interna o internazionale della Repubblica di Polonia,
- 2) delitti contro gli uffici pubblici polacchi o contro gli ufficiali pubblici,
- 3) delitti contro interessi economici polacchi di notevole importanza,
- 4) delitti di false dichiarazioni rese davanti ad un ufficio polacco,
- 5) delitti a seguito dei quali è tratto profitto, anche indiretto, nel territorio della Repubblica di Polonia.”

2) L'art. 114

a) il comma 1 è così modificato:

“1. La pronuncia di una sentenza all'estero non osta all'instaurazione di un'azione o di un procedimento penali per il medesimo fatto delittuoso dinnanzi ad un tribunale polacco.”

b) il comma 3 è così modificato:

“ 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

- 1) se la sentenza di condanna pronunciata all'estero è stata riconosciuta nel territorio della Repubblica di Polonia e quando la sentenza straniera riguarda il delitto in relazione al quale vi è stato l'assenso al perseguimento penale o il colpevole è stato estradato dal territorio della Repubblica di Polonia,
- 2) in relazione alle sentenze pronunciate dai tribunali internazionali penali in base al diritto internazionale che vincola la Repubblica di Polonia,
- 3) riguardo alle sentenze pronunciate dai tribunali degli Stati esteri in base agli accordi internazionali vincolanti per la Repubblica di Polonia.”;

3) il comma 14 dell'art. 115 è così modificato:

“14. Per documento s'intende ogni cosa o qualunque supporto informatico che costituisce atto giuridico o che contiene informazioni aventi efficacia probatoria o tali da produrre rapporti legali, ovvero che formano circostanze rilevanti giuridicamente.”;

4) il comma 3 dell'art. 130 è così modificato:

“3. Chiunque, al fine di procurare ai servizi segreti stranieri le notizie di cui al comma 2, le raccoglie o le conserva, si introduce nel sistema informatico per ottenerle oppure dichiara di essere disposto ad agire in favore dei servizi segreti stranieri contro la Repubblica di Polonia, è punito con la reclusione da sei mesi ad otto anni.”;

5) il comma 1 punto 4 dell'art. 165 è così modificato:

“ 4) disturbando, impedendo o interferendo in qualunque altro modo nel trattamento automatizzato, la raccolta o la trasmissione dei dati informatici.”;

6) l'art. 200 è così modificato:

“Art. 200. Chiunque ha rapporti sessuali con un minore d'età inferiore agli anni quindici, ovvero compie altri atti sessuali nei suoi confronti, o lo costringe a subire tali atti oppure a compierli, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.”;

7) l'art. 202 è così modificato:

“Art. 202. 1. Chiunque mostra pubblicamente materiale pornografico in modo tale da imporre la sua ricezione ad una persona che non lo desidera,

è punito con una multa, una pena limitativa della libertà personale o con la reclusione fino ad un anno.

2. Chiunque mostra ad un minore di età inferiore agli anni quindici materiale pornografico, ovvero mette a sua disposizione cose con queste caratteristiche, o divulga materiale pornografico in modo tale che possa causarne il contatto con tale minore,

è punito con una multa, una pena limitativa della libertà personale o con la reclusione fino a due anni.

3. Chiunque, al fine di divulgare, realizza, registra, o si procura oppure divulga o mostra pubblicamente materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di un minore, o materiale pornografico prodotto con l'uso o mediante il maltrattamento di un animale,

è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

4. Chiunque registra, si procura, conserva, o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di un minore d'età inferiore agli anni quindici,

è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

5. Il tribunale può ordinare la confisca degli strumenti e delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai commi da 1 a 4, anche se non appartenenti al colpevole.”;

8) dopo l'art. 268 è inserito l'art. 268a che così dispone:

“Art. 268a

1. Chiunque abusivamente distrugge, danneggia, sopprime, altera o rende difficile l'accesso ai dati informatici, ovvero in modo rilevante interferisce o impedisce il trattamento automatizzato, la raccolta o la trasmissione di questi dati,

è punito con la reclusione fino a tre anni .

2. Chiunque, commettendo il fatto di cui al comma 1, cagiona un danno patrimoniale di rilevante gravità,

è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

3. Il delitto di cui ai commi 1 e 2 è punibile a querela della persona offesa.”;

9) l'art. 269 è così modificato:

“Art. 269.

1. Chiunque distrugge, danneggia, sopprime o altera i dati informatici di particolare importanza per la difesa dello Stato, per la sicurezza delle comunicazioni, per il funzionamento dell'amministrazione del governo, di un altro organo statale, di un'istituzione pubblica, o dell'autogoverno territoriale oppure interrompe o impedisce il trattamento automatizzato, la raccolta o la trasmissione di questi dati,

è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il reato di cui al comma 1, danneggiando o scambiando il supporto contenente informazioni, ovvero danneggiando lo strumento per il trattamento automatizzato, la raccolta o la trasmissione dei dati informatici.”;

10) dopo l’art. 269 sono inseriti gli articoli 269a e 269b che così dispongono:

“Art. 269a

Chiunque abusivamente diffonde distrugge, sopprime, danneggia o altera dati informatici e notevolmente disturba il funzionamento di un sistema informatico o telematico,
è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

Art. 269b.

1. Chiunque fabbrica, si procura, cede, ovvero mette a disposizione altrui strumenti o programmi informatici idonei a commettere il reato di cui all’art. 165 comma 1 punto 4, art. 267 comma 2, art 268a commi 1 o 2 in relazione al comma 1, art. 269 comma 2 o art. 269a, compresi parole chiave, codici d’accesso o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico,
è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Nel caso di condanna per il reato di cui al comma 1, il tribunale ordina la confisca delle cose e può ordinare la loro confisca anche se non appartenenti al colpevole.”;

11) il comma 1 dell’art. 287 è così modificato:

“ 1. Chiunque, al fine di procurarsi un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente influisce sul trattamento automatizzato, la raccolta o la trasmissione dei dati informatici, ovvero altera, sopprime oppure diffonde una nuova riproduzione dei dati informatici,
è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.”;

12) l'art. 297 è sostituito dal seguente:

“Art. 297.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri, da parte di un istituto bancario o da altro ente che si occupa d'attività economica simile in base alla legge, ovvero da un organo o da un'istituzione che dispone di mezzi pubblici - un prestito, un finanziamento, una fideiussione, una garanzia, una credenziale, un contributo, una sovvenzione, la conferma da parte della banca dell'impegno che deriva dalla garanzia oppure un'altra erogazione in denaro per un determinato scopo economico, un mezzo elettronico di pagamento oppure per ottenere una commessa pubblica - esibisce un documento contraffatto, falso o un documento che dichiara il falso, ovvero un documento contraffatto o una dichiarazione scritta falsa riguardante le circostanze rilevanti per ottenere un contributo finanziario, un mezzo di pagamento o una commessa,

è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, nonostante abbia obbligo di riferire, omette di denunciare all'autorità competente la circostanza che possa influire sulla sospensione o la limitazione della misura del contributo finanziario di cui al comma 1 o della commessa pubblica o sulla possibilità di usufruire in seguito del mezzo elettronico di pagamento.

3. Non è punibile chi, prima dell'instaurazione del procedimento penale, volontariamente impedisce di usufruire del contributo finanziario o del mezzo di pagamento di cui al comma 1, rinuncia al contributo o alla commessa pubblica, ovvero soddisfa le richieste della persona offesa.”.

Art. 2. Alla legge del 6 giugno 1997 - Codice di procedura penale (G.U. N. 89, pos. 555 con succ. mod.²) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'art 143 è sostituito dal seguente:

“1. Il verbale deve essere redatto nei seguenti casi:

- 1) la ricezione orale della denuncia, della querela e la remissione della querela,
- 2) l'interrogatorio dell'imputato, del testimone, del perito e del curatore,
- 3) il sopralluogo,
- 4) l'autopsia e l'esumazione della salma,
- 5) l'incidente probatorio, il confronto e la ricognizione,
- 6) la perquisizione personale, locale, di cose e del sistema informatico ed il sequestro di cose e dati informatici,
- 7) l'apertura della corrispondenza e del pacco, nonché la riproduzione di una registrazione,
- 8) la comunicazione all'indagato del materiale raccolto in fase di indagini preliminari,
- 9) l'accettazione della cauzione,
- 10) l'udienza, se vi assistono persone autorizzate, ovvero quando la loro presenza è obbligatoria,
- 11) il dibattimento.”;

2) i commi 1 e 2 dell'art. 218 così dispongono:

“1. Gli uffici, gli enti ed i soggetti operanti nel campo del servizio delle poste o nelle telecomunicazioni, gli uffici doganali, nonché gli istituti e le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire al tribunale o al pubblico ministero, a richiesta contenuta nell'ordinanza, corrispondenza, pacchi e

tabulati telefonici o registri d'altri tipi di trasmissione d'informazioni, compresa la corrispondenza trasmessa per posta elettronica, che devono contenere le date e gli orari ed altri dati relativi alla comunicazione o alla trasmissione, che non formano il contenuto della conversazione telefonica e di qualunque altro tipo di trasmissione d'informazione, qualora abbiano rilevanza per il procedimento in corso. Soltanto il tribunale o il pubblico ministero è autorizzato ad aprirli o ad ordinare la loro apertura.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata ai destinatari della corrispondenza e all'intestatario dell'utenza telefonica oppure al mittente i cui tabulati o altre trasmissioni informatiche sono state consegnate. La notifica del provvedimento può essere rinviata ad un tempo indeterminato, necessario per lo svolgimento del procedimento, ma non oltre la data della conclusione definitiva del procedimento.”;

3) dopo l'art. 218 sono inseriti gli articoli 218a e 218b che così dispongono:

“Art. 218a

1. Gli uffici, le istituzioni ed i soggetti, operanti nel campo delle telecomunicazioni, sono tenuti ad assicurare immediatamente, a richiesta del tribunale o del pubblico ministero contenuta nel provvedimento, per il periodo non superiore a novanta giorni, i dati informatici custoditi negli strumenti contenenti questi dati su supporto o nel sistema informatico. Si osserva, in quanto applicabile, la norma di cui all'art. 218 comma 2 secondo periodo.

2. I dati informatici di cui al comma 1, non rilevanti ai fini del procedimento penale, devono essere immediatamente restituiti.

Art. 218b.

Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle comunicazioni, il Ministro della difesa nazionale ed il Ministro degli interni, dispone con decreto le modalità della preparazione tecnica dei sistemi e delle reti per la trasmissione delle informazioni – per la raccolta dei tabulati telefonici e d’altre trasmissioni d’informazioni contenenti la data e l’orario della loro realizzazione ed altri dati relativi alla comunicazione o trasmissione, che non costituiscono il contenuto della conversazione telefonica o di un’altra trasmissione d’informazioni, nonché le modalità di custodia di dati informatici negli strumenti contenenti questi dati e nei sistemi e sui supporti informatici, compresi i dati trasmessi tramite la posta elettronica, tenendo conto della necessità di conservare i tabulati telefonici e i registri di qualunque trasmissione d’informazioni ed i dati informatici per evitare la loro perdita, modifica, alterazione o l’accesso alle persone non autorizzate.”

4) l’art. 236a è così modificato:

“Art. 236a.

Le norme di questo capo sono applicate nei confronti del gestore e della persona che usa lo strumento contenete i dati informatici o il sistema informatico per quanto riguarda i dati custoditi in questo strumento e in questo sistema o sul supporto che gestisce o utilizza, compresa la corrispondenza trasmessa tramite posta elettronica.”;

5) il titolo del capo 65 è sostituito dal seguente:

“L’extradizione ed il transito di persone ricercate o condannate oppure la consegna dei beni a richiesta degli Stati esteri”;

6) l’art. 602 è così modificato:

“Art. 602.

1. Fatte salve le norme di cui al capo 65b, l’extradizione consiste nella consegna di una persona ricercata o di un condannato a richiesta dello Stato estero ai fini descritti al comma 2.

2. Nel caso in cui l’autorità dello Stato estero trasmette la domanda di estradizione di una persona ricercata al fine di sottoporla ad un procedimento penale, ovvero per l’esecuzione di una condanna oppure al fine di eseguire una misura cautelare, il pubblico ministero procede all’interrogatorio di questa persona e, se necessario, provvede ad assicurare le prove che si trovano nello Stato e successivamente instaura un procedimento presso il tribunale circondariale competente per territorio.”;

7) nel comma 6 dell’art. 603a le parole: “art. 602” sono sostituite dalle seguenti: “art. 602 comma 2, art.”;

8) dopo il capo 65 sono aggiunti i capi 65a e 65b che così dispongono:

“Capo 65a

La domanda allo Stato membro dell’Unione europea di consegna di una persona ricercata in base al mandato d’arresto europeo

Art. 607a.

Nel caso di sospetto che la persona ricercata per il delitto commesso nel territorio della Repubblica di Polonia, si trovi nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea, il tribunale circondariale competente per territorio può emettere,

a richiesta del pubblico ministero, il mandato d'arresto europeo, che in questo capitolo è denominato "mandato".

Art. 607b.

Il mandato non può essere emesso:

- 1) in relazione al procedimento penale in corso nei confronti di una persona ricercata per il delitto punito con una pena detentiva della durata massima inferiore ad un anno
- 2) al fine di eseguire la condanna a una pena detentiva della durata massima di quattro mesi o se è stata inflitta una misura restrittiva della libertà personale di durata inferiore a quattro mesi.

Art. 607c.

1. Il mandato deve contenere:

- 1) la denominazione del tribunale emittente con l'indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica,
- 2) la data ed il luogo dell'emissione del mandato,
- 3) i dati relativi all'identità e la cittadinanza della persona ricercata,
- 4) il numero di riferimento del fascicolo, la specie ed il contenuto della sentenza definitiva o della sentenza esecutiva in relazione alla quale il mandato è stato emesso,
- 5) la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica,
- 6) durata massima della pena detentiva stabilita dalla legge per il delitto in relazione al quale è in corso il procedimento, ovvero la pena detentiva comminata oppure un'altra misura restrittiva della libertà inflitta,
- 7) breve descrizione dello stato del procedimento,
- 8) l'indicazione delle conseguenze del fatto che non sono comprese nella fattispecie del reato.

2. Il mandato deve essere tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione.
3. Il Ministro della giustizia stabilisce con decreto il modello del mandato, tenendo conto della necessità di fornire allo Stato membro di esecuzione i dati indispensabili per permettere di prendere una corretta decisione sulla consegna della persona ricercata.

Art. 607d.

1. Quando il luogo in cui si trova la persona ricercata è conosciuto, il tribunale circondariale che ha emesso il mandato lo trasmette direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione; copia del mandato è trasmessa al Ministro della giustizia.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica nel caso in cui lo Stato di esecuzione del mandato richiede le informazioni ed i documenti supplementari.

Art. 607e.

1. La persona che è stata consegnata a seguito dell'esecuzione del mandato non può essere perseguita per i reati diversi da quelli, che formavano oggetto del mandato, né possono essere eseguite nei suoi confronti le condanne alle pene detentive per questi reati né altre misure restrittive della libertà personale.
2. Il tribunale che ha pronunciato la sentenza irrevocabile nel procedimento, può ordinare l'esecuzione della condanna solamente per i reati che erano alla base del provvedimento di consegna della persona ricercata. Il pubblico ministero ed il ricercato hanno il diritto di assistere all'udienza. Si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 451.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

- 1) quando lo Stato di esecuzione ha accordato l'assenso all'azione penale o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura privative della libertà personale per tutti i reati anteriori alla consegna, salvo che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna,
- 2) quando la persona consegnata, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, non ha lasciato il territorio della Repubblica di Polonia nei quarantacinque giorni successivi alla conclusione definitiva del procedimento oppure ha fatto ritorno dopo aver lasciato il territorio della Repubblica di Polonia,
- 3) non è stata pronunciata la condanna alla pena detentiva, ovvero un'altra misura restrittiva della libertà personale,
- 4) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione nei confronti della persona ricercata di una misura restrittiva della libertà personale,
- 5) il reato commesso dalla persona ricercata non è punibile con una pena o con una misura privative della libertà personale,
- 6) qualora la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al beneficio di cui al paragrafo 1,
- 7) qualora, dopo essere stata consegnata, la persona ricercata abbia rinunciato dinnanzi all'autorità giudiziaria competente al beneficio di cui al paragrafo 1 in relazione ai reati anteriori alla sua consegna,

8) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che ha consegnato la persona ricercata, a domanda dell'autorità giudiziaria competente, dia il suo assenso al perseguimento penale o all'esecuzione delle pene o altre misure privative della libertà personale per i reati descritti nel punto 1.

4. La domanda di cui al comma 3 punto 8 deve contenere le informazioni descritte nell'art. 607c comma 1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 607 c comma 2.

Art. 607f.

Il periodo complessivo di custodia nello Stato d'esecuzione, che risulta dall'esecuzione del mandato, è dedotto dalla durata totale della condanna pronunciata o esecutiva alla pena detentiva.

Art. 607g.

Dopo la conclusione definitiva del procedimento penale nei confronti della persona ricercata, ovvero dopo l'esecuzione nei suoi confronti di una pena detentiva o di un'altra misura privativa della libertà personale, il tribunale competente trasmette copia della sentenza o comunica l'esecuzione della pena o di un'altra misura all'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione.

Art. 607h.

1. Il tribunale o il pubblico ministero può chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il sequestro e la consegna dei beni provenienti direttamente dal reato e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato,

anche se il mandato non può essere eseguito a causa del decesso o della fuga del ricercato.

2. I beni di cui al comma 1 sono restituiti allo Stato di esecuzione, qualora all'atto della consegna sia stata chiesta la loro restituzione, ovvero quando devono essere restituiti alla persona offesa oppure ad un altro soggetto autorizzato che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione.

Art. 607i.

1. Una persona ricercata, che a seguito della consegna si trova nel territorio della Repubblica di Polonia, può essere successivamente consegnata senza l'assenso dello Stato di esecuzione del mandato in relazione ai reati anteriori alla sua consegna soltanto nei seguenti casi:

- 1) quando, pur avendo l'opportunità di farlo, non ha lasciato il territorio della Repubblica di Polonia nei quarantacinque giorni successivi alla conclusione definitiva del procedimento oppure quando ha fatto ritorno nel territorio della Repubblica di Polonia dopo averlo lasciato,
- 2) qualora il ricercato acconsenta ad essere consegnato ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione del mandato,
- 3) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 607e paragrafo 3 punti 2,6,7 o 8.

2. Per la successiva consegna del ricercato, che a seguito dell'esecuzione della consegna si trova nel territorio della Repubblica di Polonia, è richiesto l'assenso dell'autorità giudiziaria competente dello Stato d'esecuzione del mandato che ha provveduto alla consegna di questa persona. La domanda del tribunale circondariale competente di assenso alla successiva consegna deve contenere le informazioni elencate nell'art. 607c paragrafo 1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 607c paragrafo 2.

3. Per l'extradizione del ricercato, che dopo essere stato consegnato, si trova nel territorio della Repubblica di Polonia, è richiesto l'assenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che ha provveduto alla consegna di questa persona.

Art. 607j.

1. Se lo Stato di esecuzione del mandato ha provveduto alla consegna del ricercato a condizione che l'esecuzione di una pena detentiva o di un'altra misura restrittiva della libertà personale abbia luogo in quello Stato, il procedimento d'esecuzione non è instaurato.

2 . Nel caso di cui al paragrafo 1, il tribunale competente, appena la sentenza diviene irrevocabile, emette il provvedimento relativo alla consegna del condannato allo Stato membro dell'Unione europea al fine di eseguire una pena detentiva o un'altra misura privativa della libertà personale. Copia del provvedimento, unitamente alla copia della sentenza esecutiva, è trasmessa all'autorità giudiziaria competente dello Stato dell'esecuzione del mandato.

Capo 65b

La domanda di uno Stato membro dell'Unione europea di consegna della persona ricercata in base al mandato di cattura europeo.

Art. 607k.

1. La consegna dal territorio della Repubblica di Polonia della persona ricercata in base al mandato d'arresto europeo,

che in questo capo è denominato “mandato europeo” è eseguita ai fini dell’esercizio nei suoi confronti, nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o un’altra misura privative della libertà personale.

2. Il pubblico ministero, quando riceve un mandato europeo, procede all’audizione della persona oggetto del mandato e la informa del contenuto del mandato europeo, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna oppure dell’opportunità di consenso alla non applicazione dell’art. 607e paragrafo 1 ed in seguito invia il procedimento al tribunale circondariale competente.

3. In relazione al mandato europeo può essere richiesta l’applicazione dell’arresto provvisorio oppure di un’altra misura cautelare.

4. Se le norme della legge penale non dispongono diversamente, il perseguimento penale della persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato europeo dipende dall’assenso dell’autorità competente; prima di trasmettere il procedimento al tribunale si applica l’art. 13

5. Quando contestualmente all’emissione del mandato europeo lo Stato membro dell’Unione europea chiede di procedere all’audizione della persona ricercata, questa persona deve essere interrogata prima della decisione sulla consegna. All’audizione è presente la persona indicata nel mandato europeo. La disposizione dell’art. 588 comma 4 si applica di conseguenza.

Art. 607i.

1. Sulla consegna e sull’applicazione dell’arresto provvisorio, il tribunale decide in udienza nella quale il pubblico ministero ed il difensore hanno il diritto di assistere.

2. Se il ricercato indica di acconsentire alla propria consegna, il tribunale verbalizza la dichiarazione di assenso o la dichiarazione di rinuncia al beneficio di cui all'art. 607e comma 1. La dichiarazione di consenso è irrevocabile ed il ricercato ne deve essere avvisato.

3. Il provvedimento del tribunale è impugnabile. Nel caso di cui al comma 2, il ricorso deve essere presentato entro tre giorni dalla pronuncia del provvedimento. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 252.

Art. 607m.

1. Il tribunale decide sull'esecuzione del mandato entro sessanta giorni dall'arresto del ricercato. Nei casi in cui il ricercato dichiara come all'art. 607l comma 2, questo termine è di dieci giorni e decorre dal giorno della comunicazione di consenso.

2. In casi particolari, se i termini di cui al comma 1 non possono essere rispettati, la decisione sull'esecuzione del mandato può essere presa entro successivi trenta giorni dalla scadenza di questi termini. L'autorità giudiziaria emittente deve essere informata del ritardo e ne devono essere indicati i motivi.

3. Nel caso descritto all'art. 607k comma 4 i termini di cui nei commi 1 e 2 decorrono dall'assenso all'azione penale. Se il decorso di questi termini è iniziato, sono sospesi fino alla dichiarazione di assenso.

Art. 607n.

1. La persona ricercata, nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione definitiva di eseguire il mandato, è

consegnata all'autorità giudiziaria competente dello Stato emittente del mandato europeo entro dieci giorni dalla data in cui il provvedimento diviene irrevocabile.

2. Se la consegna del ricercato nel termine di cui al comma 1 non è possibile per causa di forza maggiore o per il pericolo di vita o di salute della persona ricercata di cui al comma 1, il ricercato è consegnato all'autorità giudiziaria competente dello Stato emittente entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. Se lo Stato emittente non provvede a prendere in consegna la persona che forma oggetto del mandato europeo nei termini di cui ai commi 1 o 2, si ordina la liberazione immediata di questa persona, se non è detenuta per altra causa.

Art. 607o.

Qualora la persona ricercata sia sottoposta a procedimento penale nello Stato per un reato diverso da quello oggetto del mandato europeo, ovvero qualora questa persona debba scontare per questo reato una pena detentiva nello Stato, il tribunale nella decisione sull'esecuzione del mandato europeo, dispone il rinvio della sua esecuzione fino alla conclusione del procedimento penale nello Stato oppure fino all'esecuzione della pena detentiva nello Stato.

Art. 607p.

L'esecuzione del mandato europeo è rifiutata se:

- 1) il reato oggetto del mandato europeo, nel caso della giurisdizione dei tribunali penali polacchi, è coperto da amnistia,
- 2) il ricercato è stato giudicato con sentenza definitiva per gli stessi fatti in un altro Stato, nonché se in caso di condanna per gli stessi fatti, la persona ricercata è in fase

di esecuzione della pena, ovvero la pena è già stata eseguita oppure la pena non può essere eseguita in virtù delle leggi dello Stato della condanna,

- 3) nei confronti della persona ricercata è stato emesso un provvedimento definitivo di esecuzione della consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea,
- 4) la persona oggetto del mandato europeo non può essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato di arresto europeo in base alla legge polacca.

Art. 607r.

1. E' consentito rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo nei seguenti casi:

- 1) se il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo riguarda i reati diversi da quelli elencati nell'art. 607w, non costituisce reato ai sensi della legge polacca,
- 2) se contro la persona oggetto del mandato di arresto europeo è in corso un procedimento penale nella Repubblica di Polonia per il medesimo reato che è alla base del mandato europeo,
- 3) se nei confronti della persona ricercata in relazione al fatto che è alla base del mandato europeo è stata pronunciata sentenza definitiva di non luogo a procedere, provvedimento di archiviazione, ovvero un altro provvedimento definitivo,
- 4) l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione polacca ed i fatti rientrano nella competenza della giurisdizione polacca,
- 5) il mandato europeo riguarda i reati che, in base alla legge polacca, sono considerati commessi in tutto o in parte nel territorio della Repubblica di Polonia, compreso il veicolo aereo o navale polacco,

- 6) il reato in base al quale è stato emesso il mandato europeo è punibile nello Stato emittente con la pena dell'ergastolo o con una misura privativa della libertà personale senza la possibilità di chiederne la riduzione.
2. La disposizione del comma 1 punto 1 non si applica se il fatto non costituisce reato ai sensi della legge, ovvero in base al fatto che la legislazione polacca non impone lo stesso tipo di tasse, imposte, diritti doganali o di cambio.

Art. 607s.

1. Non può essere eseguito il mandato europeo, rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di un'altra misura privative della libertà personale, qualora il ricercato sia cittadino polacco o benefici del diritto d'asilo nella Repubblica di Polonia e non dia consenso alla consegna.
2. Può essere anche rifiutata l'esecuzione del mandato europeo se è stato emesso a fini di cui al comma 1 e la persona ricercata è residente o dimora nel territorio della Repubblica di Polonia.
3. Il tribunale che decide di non dare seguito al mandato per i motivi di cui ai commi 1 o 2, ordina l'esecuzione della pena o della misura inflitte dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente del mandato europeo.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3 il tribunale definisce la qualificazione giuridica del fatto in conformità con la legge polacca. Il tribunale è vincolato dalla durata della pena inflitta. Nel caso in cui al mandato europeo non sono stati allegati i documenti o altre informazioni indispensabili per l'esecuzione della pena nel territorio della Repubblica di Polonia, il tribunale rinvia l'udienza e chiede all'autorità competente dello Stato emittente la trasmissione di questi documenti o informazioni.

5. L'esecuzione della pena procede in conformità con le disposizioni di legge polacca.

Art. 607t.

1. Se il mandato europeo è stato rilasciato al fine di esercitare un'azione penale contro il ricercato che è cittadino polacco, o beneficia nella Repubblica di Polonia del diritto d'asilo, l'esecuzione può essere subordinata alla condizione, che la persona sia rimandata in Polonia dopo la conclusione definitiva del procedimento nello Stato emittente del mandato europeo.

2. Nel caso di condanna della persona di cui al comma 1 ad una pena detentiva o quando viene disposta un'altra misura restrittiva della libertà personale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 607s commi da 3 a 5.

Art. 607 u.

Se il mandato europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura cautelare, pronunciate in contumacia e la persona ricercata non è stata citata a comparire, né è stata altrimenti informata della data e del luogo del processo o dell'udienza, la sua consegna può avvenire solamente a condizione che l'autorità giudiziaria emittente del mandato europeo le fornisca assicurazioni circa la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato emittente e d'essere presente al giudizio.

Art. 607 w.

La circostanza che il fatto non costituisce reato ai sensi della legge polacca, non osta all'esecuzione del mandato europeo se riguarda il reato che è punito nello Stato emittente con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni o può

essere inflitta un'altra misura privativa della libertà personale almeno nella stessa misura:

- 1) partecipazione a un'organizzazione criminale,
- 2) terrorismo,
- 3) tratta di esseri umani,
- 4) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
- 5) produzione, lavorazione, traffico illecito di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope,
- 6) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi o materiale radioattivo,
- 7) corruzione e protezione a pagamento,
- 8) truffa,
- 9) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- 10) falsificazione e messa in circolazione di monete o di altri mezzi di pagamento,
- 11) contro la protezione dei dati raccolti, custoditi e trattati o trasmessi nel sistema informatico,
- 12) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e di vegetali,
- 13) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- 14) omicidio,
- 15) lesioni personali gravi,
- 16) traffico illecito di organi e tessuti umani,
- 17) sequestro di persona,
- 18) sequestro di persona a scopo di estorsione,
- 19) rapimento, sequestro e presa di ostaggio,
- 20) commessi a causa di nazionalità, origine etnica, razza, religione o ateismo,
- 21) rapina a mano armata o con la minaccia dell'uso di armi,
- 22) estorsione con l'uso di armi o con la minaccia dell'uso di armi,
- 23) traffico illecito di beni culturali,
- 24) appropriazione indebita,

- 25) contraffazione e traffico di prodotti contraffatti,
- 26) falsificazione e traffico di documenti falsi,
- 27) traffico illecito di sostanze ormonali o prodotti simili,
- 28) traffico di veicoli rubati,
- 29) stupro,
- 30) incendio doloso,
- 31) reati che rientrano nella competenza della Corte penale internazionale
- 32) dirottamento di aereo o nave
- 33) sabotaggio.

Art. 607x.

1. Se prima della decisione di primo grado in materia di consegna, perviene il mandato europeo nei confronti della stessa persona, emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione europea, il tribunale decide su entrambi i mandati europei contestualmente. Nella decisione sulla consegna del ricercato ad uno Stato il tribunale tiene conto di tutte le circostanze di ciascun procedimento, della gravità del fatto e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati europei e dei loro fini.
2. Se il successivo mandato europeo riguardante la stessa persona perviene dopo la pronuncia della decisione di primo grado relativa al precedente mandato europeo, il tribunale rinvia la decisione sul successivo mandato europeo in attesa del provvedimento irrevocabile.
3. Nel caso in cui il tribunale di secondo grado revoca il provvedimento di cui al paragrafo 2 e rinvia la decisione relativa al mandato europeo al tribunale di primo grado, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Art. 607y.

1. Se nei confronti della stessa persona ricercata è emesso un mandato europeo e una domanda di estradizione, dopo la decisione relativa al mandato europeo, il tribunale decide sull'ammissibilità della sua esecuzione e sospende il procedimento. Il provvedimento è trasmesso al Ministero della giustizia.

2. Se il Ministro della giustizia decide di eseguire l'extradizione della persona che forma oggetto del mandato europeo, il procedimento relativo al mandato europeo è archiviato. Nel caso di rigetto della domanda d'extradizione, il tribunale riprende il procedimento sospeso ed emette il provvedimento relativo alla consegna.

Art. 607z.

1. Se le informazioni trasmesse dallo Stato emittente del mandato europeo non sono sufficienti per prendere la decisione in merito alla consegna del ricercato, il tribunale sollecita l'autorità giudiziaria emittente all'integrazione nei termini stabiliti.

2. Decorsi i termini di cui al paragrafo 1, la decisione relativa al mandato europeo è presa in base alle informazioni trasmesse anteriormente.

Art. 607za.

1. In merito alla domanda dell'autorità giudiziaria emittente di assenso all'azione penale o ad eseguire le pene detentive o altre misure privative della libertà personale per i reati anteriori alla consegna o sulla richiesta di consenso alla successiva consegna decide il tribunale circondariale che ha disposto la consegna. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 607b, 607p, 607r, 607s paragrafi 1 e 2, nonché art. 607z.

2. La decisione relativa alla domanda di cui al paragrafo 1 è pronunciata dal tribunale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 607zb.

1. Il Ministro della giustizia, a domanda dello Stato di esecuzione del mandato europeo, autorizza il transito del ricercato in base al mandato di arresto europeo attraverso il territorio della Repubblica di Polonia.

2. La richiesta di autorizzazione del transito di cui al paragrafo 1 deve contenere:

- 1) la denominazione dell'autorità richiedente,
- 2) la data ed il luogo dell'emissione del mandato europeo,
- 3) i dati relativi all'identità e la cittadinanza del ricercato,
- 4) la descrizione e la qualificazione giuridica del fatto,
- 5) breve descrizione dello stato del procedimento.

3. Se il ricercato è cittadino polacco o beneficia del diritto d'asilo nella Repubblica Polonia, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere subordinata alla condizione che a conclusione del procedimento la persona sia rinvia nella territorio della Repubblica di Polonia per scontare la pena o la misura privative della libertà personale.

4. Se sono utilizzate le vie aeree senza previsioni di scalo, può essere sufficiente la comunicazione al Ministro della giustizia del transito della persona ricercata sopra il territorio della Repubblica di Polonia. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato di esecuzione del mandato europeo fornisce immediatamente i dati di cui al paragrafo 2; le disposizioni del paragrafo 3 si applicano di conseguenza.

Art. 607zc.

Se il tribunale che riceve un mandato europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette all'autorità

giudiziaria competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.”

Art. 3. Alla legge del 20 maggio 1971 – Codice delle contravvenzioni (G.U. N. 12, pos.114 con succ. mod. ³⁾) il comma 8 dell'art. 47 è così modificato:

“8. Per documento s'intende ogni cosa o qualunque supporto informatico che costituisce atto giuridico o che contiene informazioni aventi efficacia probatoria o tali da produrre rapporti legali, ovvero che formano circostanze di rilevanza giuridica.”.

Art. 4. La legge entra in vigore dal 1 maggio 2004.

Presidente della Repubblica di Polonia: *A. Kwasniewski*.

¹⁾Le modifiche della citata legge sono state pubblicate nella G.U. del 1997 n. 128 pos.840, del 1999 n. 64, pos.729 e n. 83, pos.931, del 2000 n. 48, pos.548, n. 93, pos.1027 e n. 116, pos.1216, del 2001 n. 98, pos.1071, del 2003 n. 111, pos.1061, n. 121, pos.1142, n. 179, pos.1750, n. 199, pos.1935 e n. 228, pos.2255 e del 2004 n. 25, pos.219.

²⁾ Le modifiche della citata legge sono state pubblicate nella GU del 1999, n. 83, pos.931, del 2000 n. 50, pos.580, n. 62, pos.717, n.73, pos.852 e n. 93, pos.1027, del 2001 n. 98, pos. 1071 e n. 106, pos.1149, del 2002 n.74, pos.676, del 2003 n. 17, pos.155, n. 111, pos.1061 e n. 130, pos.1188, nonché del 2004 n. 51, pos.514.

³⁾ Le modifiche della citata legge sono state pubblicate nella GU del 1981 n. 24, pos.124, del 1982 n. 16, pos.125, del 1983 n. 6, pos.35 e n. 44, pos.203, del 1984 n. 54, pos.275, del 1985 n. 14, pos.60 e n. 23, pos.100, del 1986 n. 39, pos.193, del 1988 n. 20, pos.135 e n. 41, pos.324, del 1989 n. 34, pos.180, del 1990 n. 51 pos.297, n. 72, pos.422 e n. 86, pos.504, del 1991 n. 75, pos.322 e n. 91, pos.408, del 1992 n. 24, pos.101, del 1994 n. 123, pos.600, del 1995 n. 6, pos.29, n. 60, pos.310 e n. 95, pos.475, del 1997 n. 54, pos.349, n. 60, pos.369, n. 85, pos.539, n. 98, pos.602, n. 104, pos.661, n.106, pos.677, n. 111, pos.724, n.123, pos.779, n.133, pos.884 e n. 141, pos.942, del 1998 n. 113, pos.717, del 1999 n. 83, pos.931 e n. 101, pos.1178, del 2000 n. 22, pos.271, n.73, pos.852, n. 74, pos.855 e n. 117, pos.1228, del 2001 n.100, pos.1081, n. 106, pos.1149, n. 125, pos.1371, n. 128, pos.1409, n. 129, pos.1438, del 2002 n. 19, pos.185, n. 25, pos.253 e n. 135, pos.1145, nonché del 2004 n. 11, pos.95 e n. 62. pos.576.

Per traduzione conforme all'originale, Romana BONGILAJ, traduttrice di lingua polacca.

Roma, 27.4.2005

